



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Sezione prima

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:
dr. Vincenzo Colarieti, Presidente
dr. Manila Salvà, Consigliere
avv. Francesco Iaderosa, Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da
[redacted], con
l'avvocato Dora Zappia del Foro di Trieste, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Trieste, Piazza Dalmazia n.
3.

APPELLANTE

ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex 74 del DPR
115/2002

contro

MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
GORIZIA, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo
difende ex lege

APPELLATO

Con l'intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott. C.
Sciavico il quale, con nota depositata in data 22 dicembre
2014 ha così concluso: "conclude chiedendo il rigetto
dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata"

Oggetto: riforma della ordinanza del Tribunale di Trieste nel
giudizio avente numero RG 648/2014 resa in data 4 luglio 2014
n. rep. 1182/14. Causa trattenuta per la decisione all'udienza di
data 18 ottobre 2016 e decisa nella camera di consiglio di data
7 febbraio 2017 sulle seguenti:

N. 237/17 SENT.
N. 494/14 R.G.
N. 912/17 CRON.
N. 210/17 REP.

R.G. n. 494/2014

OSSEDI
IMPUGNAZIONE
EX ART. 35 D.LVO
25/2008

ANNOTAZIONE:
AI SENZI
DELL'ART. 52,
COMMA 5, D. LGS.
198/2003, IN CASO
DI DIFFUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA /
PROVVEDIMENTO
SI DEVONO
OMETTERE LE
GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI /
DEI MINORI

Trieste,
05 APR. 2017
IL FUNZ. GRU.

A. K. Colarieti

M



Conclusioni

Il procuratore dell'appellante ha così concluso: *"Voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti riconoscere la protezione sussidiaria alla signora [nome], in via subordinata voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti riconoscere la protezione ununitaria alla signora [nome], spese diritti ed onorari rifusi"*

Il procuratore dell'appellato ha così concluso: *"previo rigetto dell'istanza di sospensione confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente r.g.n. 648/2014 resa in data 04.07.2014. Spese diritti ed onorari rifusi"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda avanzata in data in sede amministrativa in data 26 novembre 2013, [nome] cittadina nigeriana, originaria di Benin City, capitale dell'Edo State, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.

Sentita dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 12 febbraio 2014, la richiedente narrava di aver lavorato come cameriera in un ristorante dal 2003 al 2005 e di aver poi venduto, assieme alla madre, generi alimentari al mercato. Affermava ancora di aver subito violenze da parte del fratello e ciò in ragione di questioni sorte sull'eredità paterna; ricordava infatti la richiedente che il fratello, dopo aver ucciso il padre, voleva impossessarsi dell'intera eredità e per far ciò la rapì tenendola segregata per due settimane durante le quali la picchiò e le causò ferite con un'arma da taglio.

Narrava ancora di essere riuscita a scappare, dopo aver passato qualche tempo da una zia a Lagos, e transitando per la Libia, di essere giunta in Italia; affermava inoltre di aver paura di rientrare in patria in quanto il fratello la avrebbe certamente uccisa così come già fece con il padre al quale sparò a bruciapelo per questioni economiche.

Raccontava da ultimo che la polizia, interessata della questione, fece delle indagini ma poi ritenne che si trattasse di questioni da risolvere all'interno della famiglia.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto, l'organo amministrativo respingeva la domanda della richiedente.

Con ricorso, ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 e 702 bis c.p.c., depositato in data 7 marzo 2014, [nome] impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione

Territoriale di Gorizia del 13 febbraio 2014. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale, legata al timore rappresentato dal fratello e dalle sue pretese economiche, ed evidenziando la grave situazione in cui versava la



Nigeria caratterizzata da un profondo conflitto socio – politico; concludeva chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Con comparsa depositata in data 12 marzo 2014, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale, all'udienza del 19 marzo 2014, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 8 luglio 2014, respingeva la domanda della ricorrente non riconoscendole alcuna forma di protezione internazionale.

A fondamento della decisione poneva una serie di notizie di stampa, tratte anche da rapporti internazionali di organizzazioni non governative e da siti internet, dalle quali desumeva l'insussistenza in Nigeria di una situazione di pericolo generalizzato per qualsiasi civile presente sul territorio; riteneva inoltre che il racconto della richiedente non fosse suffragato da elementi di prova e che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento neppure della protezione umanitaria.

Con atto notificato in data 7 agosto 2014, PETTRONE ANNA MARIA, appellava la predetta ordinanza chiedendone la riforma con il conseguente riconoscimento della protezione sussidiaria o quantomeno umanitaria; poneva a fondamento della richiesta di riforma l'erronea ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di primo grado e la illegittima applicazione dei principi regolanti l'istituto della protezione internazionale.

Addebitava inoltre al ragionamento del Tribunale l'erronea indagine sulla situazione generale del Paese, elemento indispensabile per procedere al raffronto fra il vissuto narrato dal cittadino straniero e il contesto socio culturale nel quale il racconto era inserito.

All'udienza del 15 marzo 2016 il Collegio disponeva l'acquisizione, presso la Commissione Nazionale Asilo, di informazioni aggiornate ex art 8 D. Lgs. n 25 del 2008, sulla situazione della Nigeria con particolare riferimento all'area dalla quale proveniva l'appellante.

La causa era decisa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2017 sulle conclusioni prese all'udienza del 18 ottobre 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La prima censura mossa dall'appellante ha ad oggetto il capo di sentenza che gli ha negato la protezione sussidiaria, protezione che il Tribunale ha ritenuto di non concedere sul presupposto che nel corso del giudizio di primo grado non emersero



fatti attendibili da cui desumere l'effettivo rischio di un danno grave per il richiedente nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, nonché sul presupposto della non credibilità del racconto della richiedente.

L'appello si palesa sul punto molto generico limitandosi a riportare notizie sulla situazione dell'intera Nigeria senza andare ad indagare la situazione particolare della regione di provenienza dell'appellante stesso (Edo State) e senza contestualizzare il vissuto dell'appellante con la situazione socio politica relativa al paese di provenienza; il percorso logico dell'appello spazia su vari aspetti critici che affliggono il Paese in questione, ma non li contestualizza con quella che è la situazione personale del singolo che va vestita proprio con riferimento ad un pericolo concreto che quello straniero correrebbe in caso di rimpatrio nella città in cui abitava al momento della fuga.

Ora il rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, acquisito da questa Corte, anche per colmare le lacune istruttorie del giudizio di primo grado, che richiama ulteriori rapporti già acquisiti, descrive gli stati del Delta del Niger come i più violenti su base pro capite

Con particolare riferimento all'Edo State, regione di provenienza dell'appellante, si legge ancora nel rapporto COI che *"Edo è uno degli stati più violenti del Delta del Niger su base pro capite con l'aumento degli episodi di violenza e associati decessi nel periodo di tre anni e mezzo. I problemi di Edo sono variati dalle proteste, criminalità, rapimenti e violenza domestica a scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità. La stragrande maggioranza di questi incidenti sono stati segnalati nell'Area del Governo locale (LGA) di Oredo, sede di Benin City, anche se la violenza è stata riportata anche più a nord"*. Si legge ancora che le aree di maggior violenza all'interno dell'Edo State sono proprio quelle limitrofe a Benin City tra cui i distretti di Oredo e di Uhumwonde caratterizzati da scontri tra culti, tensioni politiche, rapimenti e proteste generalizzate; in tale zone, si legge nel rapporto COI, che la *"violenza cultista"*, determinata da scontri tra confraternite, ha anche una rilevanza politica ed a provocato decine di vittime nel corso del 2015 così come sono stati molteplici in tale aree anche gli episodi di violenza legata all'attività politica ed alla criminalità comune.

Nel report del 2016 sulla criminalità e la sicurezza in Nigeria dell'OSAC, si legge ancora che nell'Edo State sono frequenti rapine e attacchi armati e che *"la risposta della polizia per qualsiasi incidente relativo al crimine è praticamente inesistente....la popolazione locale, incluse le vittime di reati, in genere preferisce rinunciare a coinvolgere la polizia per paura di estorsione. Le forze di polizia,*



sebbene spesso in buona fede, non hanno la formazione e le risorse per condurre indagini efficaci. La polizia locale o associazioni di quartiere generalmente non scoraggiano o fermano furti e altri crimini e raramente catturano o trattengono i sospetti dopo il fatto". Il medesimo rapporto evidenzia ancora che "il terrorismo regionale rimane una minaccia significativa" in tutto lo Stato.

Ora la protezione sussidiaria è normativamente prevista dall'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/2007: la stessa può essere riconosciuta *"al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*; ed il danno grave viene così definito dall'art. 14 di detto decreto legislativo: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via eccezionale provata qualora nel paese di origine, o se del caso nella regione di provenienza, la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato sia tale da far ritenere che un civile che vi facesse ritorno correbbe, per tale solo fatto, un rischio effettivo di subire la sopra citata minaccia.

Ciò che va indagato ai fini della valutazione della fondatezza del motivo d'appello è pertanto la reale situazione nella regione di provenienza dell'appellante; in detta regione venne concessa dal governo nel 2008 un'amnistia ai terroristi, ma, come si rileva anche dalle informazioni assunte da rapporti internazionali, detta amnistia non ha dato luogo ai risultati sperati in quanto i guerriglieri non hanno percepito i sussidi a titolo di amnistia promessi dal governo.

Né è possibile sostenere che l'appellante possa trovare protezione in altra parte del paese in quanto *"Nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il d.lg. 19 novembre 2007 n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di*



origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non correre rischi effettivi di subire gravi danni..." (Cass. 2294/2012).

A fronte pertanto di tale specifica situazione di violenza indiscriminata esistente nella regione di provenienza dell'appellato, così come evidenziato dal rapporto COI acquisito da questa Corte, non appare corretta l'applicazione fatta dal Tribunale del principio del "non refoulement".

I timori rappresentati dall'appellante non appaiono inverosimili ove contestualizzati nella situazione di forte tensione rappresentata dal rapporto in atti e generalizzata in tutta la regione di provenienza dell'appellante stesso, con particolare riferimento all'incapacità delle forze dell'ordine di assicurare un minimo di protezione ai comuni cittadini che si vedono comprensibilmente perduti, tanto da preferire fuggire per la convinzione, non irrazionale ed anzi tuttora plausibile, dell'incapacità del sistema statale di garantire la loro sicurezza; circostanza quest'ultima confermata anche dall'appellante che non poté trovare adeguata protezione da parte delle forze statuali che devono garantire ordine e sicurezza.

In conclusione, premesso che nell'Edo state ed in particolare a Benin City (ultima dimora nel Paese di cittadinanza della richiedente) vi è una situazione di violenza diffusa che potrebbe coinvolgere qualsiasi civile che si trovi in quei luoghi, va accolto l'appello e concessa all'appellante la protezione sussidiaria negata dal Tribunale.

Le spese non possono che essere compensate perché l'appellante soccombente è stato ammesso al beneficio dell'anticipazione delle spese a carico della collettività, così come non può essere applicato l'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. art 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e succ. mod.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero RG 648/2014 resa in data 4 luglio 2014 n. rep. 1182/14 promossa da [redacted] nei confronti del Ministero dell'Interno, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto riconosce a [redacted] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs. 251/2007
- 2) Nulla per le spese.

M



3) Preso atto della domanda di liquidazione del compenso, avanzata in data 17 ottobre 2016, riserva il provvedimento a separato decreto depositato contestualmente con la sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 7 febbraio 2017. *Visto e apposto*

Il giudice ausiliario
Francesco Ladefiosa



Il Presidente
Vincenzo Colarieti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



depositedo la cancelleria il 05 APR. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

